



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 90/17
Lussemburgo, 6 settembre 2017

Sentenza nella causa C-413/14
Intel Corporation Inc. / Commissione

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva confermato l'ammenda di 1,06 miliardi di euro inflitta a Intel dalla Commissione per abuso di posizione dominante

La causa è rinviata al Tribunale affinché quest'ultimo esamini gli argomenti dedotti da Intel in merito alla capacità degli sconti controversi di limitare la concorrenza

Con decisione del 13 maggio 2009¹, la Commissione ha inflitto al produttore statunitense di microprocessori Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato dei processori² x86³, in violazione delle regole di concorrenza dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (SEE). La Commissione ha altresì ordinato a Intel di porre immediatamente fine all'infrazione, qualora non lo avesse già fatto.

Secondo la Commissione, Intel ha abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori x86 nel periodo ottobre 2002–dicembre 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato il suo unico concorrente effettivo, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)⁴.

La Commissione ha ritenuto che Intel occupasse una posizione dominante in quanto deteneva circa il 70%, o più, delle quote di mercato ed era estremamente difficile per i concorrenti accedere e svilupparsi sul mercato a causa del carattere irrecuperabile degli investimenti nella ricerca e sviluppo, nella proprietà intellettuale e negli impianti di produzione.

Ad avviso della Commissione, l'abuso⁵ era caratterizzato da varie misure adottate da Intel nei confronti dei propri clienti (produttori di computer) e del rivenditore europeo di dispositivi microelettronici Media-Saturn-Holding.

Intel ha applicato, infatti, a quattro importanti produttori di computer (Dell, Lenovo, HP e NEC) sconti condizionati al fatto che questi si rifornissero presso Intel per tutto, o quasi tutto, il loro fabbisogno di processori x86. Allo stesso modo, Intel ha accordato pagamenti a Media-Saturn sottoposti alla condizione che quest'ultima vendesse esclusivamente computer dotati di processori x86 di Intel. Secondo la Commissione, tali sconti e pagamenti hanno garantito la fedeltà dei quattro produttori sopra menzionati e di Media-Saturn e, in tal modo, hanno ridotto in modo significativo la capacità dei concorrenti di Intel di misurarsi con una concorrenza fondata sui meriti dei loro processori x86. Il comportamento anticoncorrenziale di Intel ha quindi determinato una riduzione della scelta offerta ai consumatori nonché degli incentivi all'innovazione.

In applicazione degli Orientamenti del 2006, la Commissione ha inflitto a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro. Intel ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione dinanzi al

¹ Una sintesi della decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 227 del 22 settembre 2009, pag. 13. Vedasi anche il comunicato stampa della Commissione IP/09/745 del 13 maggio 2009 ed il MEMO/09/400 del 21 settembre 2009.

² Il processore è una componente essenziale di qualsiasi computer, in termini sia di funzionamento generale del sistema che di costo globale dell'apparecchio. Esso viene spesso considerato il «cervello» del computer. La produzione dei processori richiede costosi impianti ad alta tecnologia.

³ I microprocessori utilizzati nei computer possono essere suddivisi in due categorie, segnatamente i processori x86 e i processori basati su un'altra architettura. L'architettura x86 è uno standard sviluppato da Intel per i suoi microprocessori, che serve al funzionamento dei sistemi operativi Windows e Linux. Windows è principalmente connesso all'insieme delle istruzioni x86.

⁴ Prima del 2000, esistevano vari produttori di processori x86, ma la maggior parte di essi è sparita dal mercato.

⁵ Secondo la Commissione, l'abuso in questione costituiva un'infrazione unica e continuata.

Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento di tale decisione o, in subordine, una sostanziale riduzione dell'ammenda⁶.

Con sentenza del 12 giugno 2014⁷, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Intel.

Intel ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Secondo Intel, il Tribunale avrebbe in particolare commesso un errore di diritto non esaminando gli sconti controversi alla luce di tutte le circostanze della fattispecie.

Riguardo a tale censura, la Corte rammenta che il Tribunale ha accolto l'argomentazione della Commissione secondo la quale gli sconti fedeltà concessi da un'impresa in posizione dominante hanno, per loro stessa natura, la capacità di limitare la concorrenza, cosicché non era necessaria un'analisi di tutte le circostanze della fattispecie né, in particolare, effettuare un test AEC (conosciuto in inglese con il nome di «as efficient competitor test»).

La Corte rileva che la Commissione, pur sottolineando che gli sconti di cui trattasi avevano, per loro stessa natura, la capacità di limitare la concorrenza, ha nondimeno effettuato, nella sua decisione, un esame approfondito delle circostanze della fattispecie, che l'ha condotta a concludere che un concorrente altrettanto efficace avrebbe dovuto praticare prezzi che non sarebbero stati economicamente sostenibili e che, pertanto, la pratica di sconti di cui trattasi era atta ad escludere dal mercato un concorrente siffatto. Il test AEC ha quindi rivestito un'importanza reale nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica di cui trattasi di produrre un effetto di esclusione dal mercato dei concorrenti.

La Corte dichiara quindi che il Tribunale era tenuto ad esaminare tutti gli argomenti formulati da Intel in merito a tale test (come, in particolare, gli errori che la Commissione avrebbe commesso relativamente a tale test), cosa che il Tribunale si è astenuto dal fare. **La Corte annulla pertanto la sentenza del Tribunale per tale mancanza nell'ambito della sua analisi della capacità degli sconti controversi di limitare la concorrenza.**

La Corte rinvia la causa al Tribunale affinché quest'ultimo possa valutare, alla luce degli argomenti addotti da Intel, la capacità degli sconti controversi di limitare la concorrenza.

Per quanto riguarda gli argomenti di Intel relativi alla mancanza di competenza per territorio della Commissione per sanzionare l'abuso, nonché all'esistenza di vizi procedurali che avrebbero leso i suoi diritti della difesa, essi sono stati respinti dalla Corte.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

⁶ Detto importo è stato determinato sulla base del valore delle vendite di processori x86 fatturate da Intel a società con sede nel territorio del SEE durante l'ultimo anno dell'infrazione (3 876 827 021 euro nel 2007). La Commissione ha poi determinato una percentuale di tale valore in funzione della gravità dell'infrazione (il 5% su un massimo ammissibile del 30%) prima di moltiplicarla per il numero di anni dell'infrazione (cinque anni e tre mesi, da cui risulta un fattore del 5,5).

⁷ Sentenza del 12 giugno 2014, *Intel/Commissione* ([T-286/09](#), vedasi anche comunicato stampa n. [82/14](#)).